



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

tel + 39 040 3772454
fax + 39 040 3772463

economia@regione.fvg.it;
economia@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

prot. **0025121/P dd. 23/10/2013**
riferimento:
allegato

Al Comune di

Oggetto: legge regionale 29/2005 – Criteri e modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita: problematiche interpretative

Sono sorte specifiche problematiche interpretative in relazione al combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, e 84, comma 7, della legge regionale 29/2005, con puntuale riferimento alla correlazione tra approvazione dei criteri e modalità delle medie strutture di vendita, e conseguente trasmissione degli stessi all'Osservatorio regionale del commercio, e possibilità di rilascio delle autorizzazioni per tali strutture.

Meglio specificando, il citato comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 29/2005 è stato innovato dalla legge regionale comunitaria 15/2012, in adeguamento al decreto legislativo 59/2010, al fine di eliminare ogni limite di equilibrio prettamente economico nella pianificazione delle medie strutture di vendita, limite non più consentito dalla normativa di derivazione europea: in sostanza, i nuovi criteri delle medie strutture non fanno più riferimento né a parametri numerici, né di superficie, ma soltanto ad elementi di natura urbanistico – commerciale.

A sua volta, il sempre citato comma 7 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sancisce che la mancata comunicazione all'Osservatorio regionale del commercio dei dati prescritti dalla normativa di settore, tra cui i criteri in argomento, comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie strutture di vendita, fino all'adempimento di tale obbligo: sul punto, la Direzione scrivente, con la circolare prot. n. 0045389/P – CL.: COM.4.8 dd. 4 ottobre 2010¹, ribadendo la prescrizione di cui trattasi, ha inoltre specificato che il mancato invio può dipendere anche dalla mancata approvazione di tali atti ovvero dalla comunicazione di dati non congrui.

Tale fattispecie legale di divieto di rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita è in ogni caso correlata ad una totale mancanza di approvazione dei relativi criteri, prescritti dall'articolo 12, comma 4, della legge regionale 29/2005, e non

¹ La circolare è consultabile sul sito (Macroarea: *Circolari*; file: *Circolare comunitaria LR 15 2012 [04.10.12]*):

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-servizi/FOGLIA14>.

coinvolge l'ipotesi dell'approvazione dei criteri medesimi comunque già avvenuta ai sensi della legge regionale 29/2005, per quanto prima dell'entrata in vigore della comunitaria regionale 15/2012.

Infatti, la citata circ. prot. n. 0045389/P, parlando esplicitamente di "mancata approvazione" dei criteri, presuppone proprio la totale assenza di tale atto, mentre, nella differente ipotesi di criteri già adottati, ma non adeguati alle sopravvenute disposizioni (il che costituisce comunque un obbligo di legge per il Comune), viene ribadito che la validità dei criteri "pregressi" può senz'altro essere mantenuta in vita, al fine del rilascio anche di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita, disapplicandosi però i limiti numerici e la specifica regolamentazione in contrasto con le liberalizzazioni di derivazione europea ed applicandosi direttamente la nuova normativa di legge, di cui alla più volte citata legge regionale 29/2005, come modificata dalla successiva 15/2012.

Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

– dott. Franco MILAN–

firmato digitalmente

*Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro
tel. 040 3772405 e mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr*